



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 89 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 700011518939 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 06.07.2015

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il verbale di contestazione n.° 700011518939 del 06.07.2015, redatto alle ore 18:45 dalla **Sezione Polizia Stradale di Ragusa**, in riferimento alla accertamento di violazione effettuato, in pari data, dall' AC INCATASCIATO Giuseppe e dall'Assistente SCRIBANO Giorgio, entrambi appartenenti alla Sezione di Polstrada di Ragusa, sulla Strada Comunale Via Achille Grandi nel territorio del Comune di Ragusa, riferita al trasporto di animali vivi, costituiti da n.° 19 bovini, effettuata con il veicolo Autocarro, targato BT394NS, di proprietà della ditta **SPADOLA & FIGLI s.r.l.** con sede in C/da Zammarra n.° 201 in Santa Croce Camerina (RG) condotto, per conto della ditta, dal Sig. **EMMOLO Nicola**, nato a Santa Croce Camerina ed ivi residente in C/da Pellegrino n.° 83, identificato tramite Patente cat. C + E n.° U1D977908J rilasciata il 09.06.2014.

Atteso che la ditta SPADOLA E FIGLI s.r.l., proprietaria del mezzo (Autocarro) utilizzato per il trasporto, nella persona del legale rappresentante Sig. Spadola Giovanni, è stata individuata quale trasgressore della norma di cui all'art. 7, comma 2, allegato II, punto 1.1. lett. f) del D.Lgs. 151/2007 per *“aver effettuato un trasporto di animali vivi sul mezzo suindicato sprovvisto di apposita attrezzatura, idonea a consentire il controllo o l'accesso per l'ispezione o la cura degli animali”*.

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo dell'art. 7, comma 2, allegato II, punto 1.1. lett. f) del D.Lgs. 151/2007 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria fino da €. 1.000,00 ad €. 3.000,00;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato a mezzo servizio postale con raccomandata del 10.08.2015 con Avviso di Ricevimento ricevuto il 12.08.2015 dalla ditta Spadola e figli s.r.l. specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 1.333.33, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è, pertanto, da ascrivere al Sig. Spadola Giovanni, quale legale rappresentante della ditta **ditta SPADOLA & FIGLI s.r.l.** proprietaria del veicolo Autocarro, targato BT394NS e che non hanno inteso effettuare il pagamento della sanzione applicata in misura ridotta;

Rilevata, pertanto, la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;


Vista la memoria difensiva ex art. 18, legge n.° 689/81, presentata dalla ditta Spadola & Figli s.r.l. in persona del legale rappresentante Sig. Spadola Giovanni, tramite pec acquisita al protocollo generale n.° E- 0021967 del 10.09.2015, con la quale chiedeva l'annullamento del Verbale n.° 700011518939 Sezione Polizia Stradale di Ragusa del 06.07.2015 ritenendolo illegittimo sotto il profilo formale e sostanziale per i motivi ivi specificati;

Viste le controdeduzioni agli scritti difensivi rese dal V. Questore Aggiunto Dr. Di Mauro Gaetano, acquisite al prot. generale n.° E - 0025640 del 27.10.2015 in cui si esprime motivatamente **parere sfavorevole all'annullamento del verbale medesimo;**

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. Spadola Giovanni nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Il veicolo col quale è stato effettuato il trasporto di ben 19 capi di bovini, di proprietà della Ditta, non era provvisto di alcuna attrezzatura, sia fissa che mobile, per consentire l'accesso al piano superiore del veicolo per la ispezione e la cura degli animali. Ciò in palese violazione dell'allegato 2 art. 1, comma 1.1. lett. f), del d.lgs. n.° 151 del 25 luglio 2007 che, espressamente richiamato dall'art. 7 comma 2 del medesimo decreto legislativo, prevede che i mezzi di trasporto di animali devono essere concepiti, costruiti, mantenuti ed usati in modo da garantire l'accesso agli animali per la loro ispezione e la cura.

Nessuna irregolarità è ravvisabile nella relata di notifica, così come invece ritiene la parte ricorrente. L'agente notificatore come disposto dall'art. 12 del Codice della Strada ha infatti proceduto a notificare in data 10.08.2015 tramite servizio postale all'odierno ricorrente sottoscrivendo la relata e specificando la propria qualifica, per quanto ai sensi della sentenza della Corte di Cassazione sez. II n.° 11182 del 4.7.2012 la sottoscrizione autografa dell'agente non è configurabile quale elemento ontologicamente essenziale per la validità giuridica del verbale di accertamento,



potendo ben essere sostituita da indicazione a stampa sul documento prodotto da sistema automatizzato delle generalità dell'accertatore.

Nessuna violazione dell'obbligo di contestazione immediata così come sostenuto dal ricorrente: l'art. 7, comma 2 del D. Lgs. n.° 151 del 25.7.2007, identifica espressamente quale trasgressore della violazione il trasportatore, ovvero colui che effettua il trasporto per conto proprio e per conto terzi, che, nel caso *de quo*, non si identifica con il conducente del veicolo (art. 2. D. Lgs n.° 151/2007), ma con il proprietario in quanto organizzatore del trasporto giusta definizione dell'art. 2 lett. q) del regolamento CE n.° 1/2005).

Pertanto il verbale di contestazione è regolare e fondato in fatto ed in diritto.

Si ritiene di poter applicare il minimo edittale della sanzione per insussistenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nei 5 anni precedenti.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs 25.07.2007, n.° 151;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013).

VISTO il D.D.G. n.° 01185/13 del 13.6.2013 (pubblicata sulla GURS . S.O. n°30 del 28.6.2013).

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1996 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

al Sig. **Spadola Giovanni**, quale legale rappresentante della ditta **ditta SPADOLA E FIGLI s.r.l.**, con sede in C/da Zammarrà n.° 201 in Santa Croce Camerina (RG) il pagamento della somma totale di €. 1000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (si applica una sanzione pari al minimo edittale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.000,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (millesessantasei/00 euro)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda al pagamento della sanzione entro 30 giorni dalla notifica della presente, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **Spadola Giovanni**, quale legale rappresentante della ditta **ditta SPADOLA E FIGLI s.r.l.**, con sede in C/da Zammarrà n.° 201 in Santa Croce Camerina (RG)

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Sezione Polizia Stradale di Ragusa - via Ing. Migliorisi n.° 63-97100 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.

In caso di documentate difficoltà economiche si dà facoltà di chiedere la rateizzazione della sanzione all'Autorità Competente.

L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 13 NOV. 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Maurizio Aricò



